

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 183 DEL 19.07.2021

OGGETTO: SPORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). ATTO DI INDIRIZZO PROROGA CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI ANNO SPORTIVO 2021/2022

L'anno duemilaventuno il diciannove del mese di luglio alle ore 15:10 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assente il Vice Segretario Generale;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

SPORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). ATTO DI INDIRIZZO PROROGA CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI ANNO SPORTIVO 2021/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli impianti sportivi comunali sono dati in gestione, regolarizzati con convenzioni, a società sportive operanti sul territorio comunale;
- alcune convenzioni sono scadute come riassunto nella tabella sottostante:

<u>IMPIANTO SPORTIVO</u>	<u>GESTORE</u>	<u>CONVENZIONE</u>	<u>SCADENZA</u>
PALASARSELLI - CHIAVAZZA	VIRTUS CHIAVAZZA	Rep n. 4378 del 26/11/2008 + D.G.C. n. 255 del 04/09/2020	30/06/2021
CAMPO DI CALCIO DI VIA CAVAGLIÀ 14 AL VILLAGGIO LAMARMORA	A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA	Rep n. 4332 del 31/10/2008 + D.G.C. n. 21 del 08/02/2021	30/06/2021
CAMPI CALCIO CORSO 53° FANTERIA E VIA LOMBARDIA e CAMPETTO TRA BOCCIODROMO E PISCINA	A.S.D. LA BIELLESE	Registro contratti n. 25/2016 (+ 2 anni) + D.G.C. n. 233 del 06/08/2020	30/06/2021

- con Convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 il Comune di Biella ha affidato, all'A.S.D. Virtus Chiavazza la gestione dell'impianto sportivo comunale Pala Sarselli sito in via Coda 36 bis, con scadenza il 16/09/2014;
- con D.G.C. n. 149 del 12/05/2014 il Comune di Biella ha approvato il rinnovo della convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 per la durata di anni 6 (anni sei), con scadenza il 16/09/2020;
- con D.G.C. n. 255 del 04/09/2020 il Comune di Biella aveva concesso in via transitoria all'A.S.D. Virtus Chiavazza l'utilizzo del Palasarselli sito in via Coda 36, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L. 34/2000 convertito in Legge 77/2020 al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sportiva e delle partite dei campionati di pallavolo fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 cioè al 30 giugno 2021;
- la Convenzione con il Comune di Biella che ha affidato all'A.P.D. Villaggio Lamarmora la gestione dell'impianto sportivo comunale campo di calcio di via Cavaglià 14 al Villaggio Lamarmora è scaduta il 31/01/2021;

- con D.G.C. n. 21 del 08/02/2021 il Comune di Biella aveva concesso in via transitoria all' A.P.D. Villaggio Lamarmora l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale campo di calcio di via Cavaglia 14 al Villaggio Lamarmora, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L. 34/2000 convertito in Legge 77/2020 al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sportiva e delle partite dei campionati di calcio fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 cioè al 30 giugno 2021;
- con Convenzione Rep. n. 24 del 5/07/2016 il Comune di Biella ha affidato all'A.S.D. La Biellese la gestione dell'impianto sportivo comunale costituito da: campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di Via Lombardia e campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina "Massimo Rivetti"
- la convenzione con l'ASD La Biellese scaduta in data 31/01/2020 è stato concesso l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo campi di calcio sito in Corso 53° Fanteria-Via Lombardia all'A.S.D. La Biellese fino al 31/12/2020 con DGC n. 68 del 27/02/2020, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sportiva e delle partite dei campionati di calcio fino alla fine della stagione sportiva 2019/2020 e preparare contestualmente da parte del Comune la manifestazione di interesse e la gara d'appalto per i campi in questione;
- con D.G.C. n. 233 del 06/08/2020 il Comune di Biella aveva concesso in via transitoria all' A.S.D. La Biellese l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria-Via Lombardia, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L. 34/2000 convertito in Legge 77/2020 al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sportiva e delle partite dei campionati di calcio fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 cioè al 30 giugno 2021;

Considerato che le Società sportive che gestiscono i relativi impianti sportivi sotto elencati, hanno inoltrato una ulteriore richiesta, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L. 34/2000 convertito in Legge 77/2020, di proroga della concessione fino alla fine della stagione sportiva 2021-2022 e cioè 30/06/2022, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite e non completamente ammortizzate, per il lungo periodo di fermo dell'attività dovuto al COVID19

<u>GESTORE</u>	<u>IMPIANTO SPORTIVO</u>	<u>Richiesta proroga</u>
VIRTUS CHIAVAZZA	PALAZZETTO DELLO SPORT FRANCO SARSELLI A CHIAVAZZA	in data 13/07/2021 prot. n. 35176
A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA	CAMPO DI CALCIO DI VIA CAVAGLIÀ 14 AL VILLAGGIO LAMARMORA	in data 09/07/2021 prot. n. 34407
A.S.D. LA BIELLESE	CAMPI CALCIO CORSO 53° FANTERIA E VIA LOMBARDIA e CAMPETTO TRA BOCCIODROMO E PISCINA	in data 12/07/2021 prot. n. 34699

Dato atto che le regole generali che riguardano qualsivoglia contratto di concessione, con particolare riferimento agli impianti sportivi, certamente tra i più colpiti da tale crisi, hanno trovato specifica attuazione nelle particolari circostanze della crisi pandemica da Covid19 attraverso una norma ad hoc introdotta con il c.d. Decreto Rilancio, vale a dire il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34 poi convertito in Legge il 17 luglio 2020 n.77 all'art. 216 comma 2 che si riporta testualmente: "In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-

legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.”

Considerato che:

- come si è avuto modo di osservare, sebbene la norma citata si possa considerare completa e puntuale, ha il limite di essere stata pensata ed emessa in un periodo in cui il settore degli impianti sportivi aveva sofferto soltanto una parte degli effetti della crisi pandemica: in estrema sintesi, se tale limite è stato valutato congruo in una fase in cui il settore degli impianti sportivi aveva subito la prima sospensione delle attività nel periodo marzo-maggio 2020 e pertanto si era concesso una proroga della concessione fino al 30/06/2021, a seguito della seconda sospensione delle attività disposta con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e via via prorogata, il suddetto limite potrebbe non essere più adeguato;
- l'emergenza epidemiologica costituisce certamente un fatto non riconducibile al concessionario e le misure restrittive, che hanno inciso sull'attività, essendo state generalmente adottate con DPCM, sono riconducibili a norme regolamentari; cosicché si riscontra la pertinenza delle disposizioni sopra riportate che, ragionevolmente, dovranno trovare applicazione nell'ambito dei singoli rapporti concessori, allo scopo di rideterminare le condizioni di equilibrio economico finanziario pregiudicato a causa della sospensione o della limitazione delle attività e , quindi, a causa del venir meno dei ricavi ad esse riconducibili;

Constatato che l'evento di disequilibrio dato dalla crisi pandemica ha delle caratteristiche peculiari nel senso che non produce effetti istantaneamente prevedibili, ma sono variabili nel tempo, ciò mette oggettivamente in difficoltà in relazione alla possibilità di procedere con un riequilibrio economico-finanziario quando la crisi è ancora in corso e le relative conseguenze non si sono ancora “stabilizzate” ma sono del tutto variabili ed imprevedibili;

Ritenuto pertanto di dover formulare il seguente atto di indirizzo regolarizzando l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi in questione con la revisione dei rapporti;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34
- la Legge il 17 luglio 2020 n.77
- D.P.C.M. del 17/05/2020, del 13/10/2020, del 18/10/2020, del 24/10/2020, del 02/03/2021
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente e si approvano, di dare indirizzo al Servizio Sport di estendere fino alla fine della stagione sportiva 2021-2022 cioè al 30 giugno 2022, la concessione degli impianti sportivi sotto elencati

<u>IMPIANTO SPORTIVO</u>	<u>GESTORE</u>
PALASARSELLI - CHIAVAZZA	VIRTUS CHIAVAZZA
CAMPO DI CALCIO DI VIA CAVAGLIÀ 14 AL VILLAGGIO LAMARMORA	A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA
CAMPI CALCIO CORSO 53° FANTERIA E VIA LOMBARDIA e CAMPETTO TRA BOCCIODROMO E PISCINA	A.S.D. LA BIELLESE

quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell'attività dovuto al Covid19, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L. 34/2000 convertito in Legge 77/2020;

2. di dare atto che tali temporanee concessioni prevedono che la concessionaria provveda comunque alla manutenzione ordinaria dell'impianto alle condizioni pattuite nelle convenzioni originarie tranne che per gli articoli ove si parla del contributo di gestione che è da intendersi cancellato, così che il Comune di Biella non corrisponderà nessun contributo finanziario a parziale rimborso delle spese di gestione;
 3. di dare mandato al competente Settore Servizi alla Collettività - Ufficio Sport per le successive attività conseguenti e derivanti dall'assunzione del presente atto;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-